



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3100 del 08/10/2019

Prot n° 2019270958 del 30/09/2019

Ditta proponente Cupello Ambiente S.r.l.

Oggetto Nuova discarica per rifiuti non pericolosi

Comune dell'intervento CUPELLO **Località** Contrada Valle Cena

Tipo procedimento Decisioni in esito al preavviso di rigetto art. 10bis L.241/90

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale arch. P. Pescara (Presidente delegato)
Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi
Dirigente Servizio Governo del Territorio
Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria
Dirigente Servizio Risorse del Territorio
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe
Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine ing. L. Iagnemma (delegato)
Segretario Gen. Autorità Bacino dott. L. Del Sordo (delegato)
Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)
Dirigente Servizio Rifiuti:
Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti dott. P. Torlontano (delegato)
Dirigente Genio Civile AQ-TE
Dirigente Genio Civile CH-PE
Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Si veda allegato


Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Cupello Ambiente S.r.l.
per l'intervento avente per oggetto:

Istruttore

ing. Galeotti

Pagina





Nuova discarica per rifiuti non pericolosi
da realizzarsi nel Comune di CUPELLO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.

Vista la nota di risposta della Cupello Ambiente Srl al preavviso di rigetto di cui al Giudizio n. 3064 del 11/07/2019.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

RIGETTO DELL' ISTANZA

in quanto non risultano essere superati i rilievi ostativi al preavviso di rigetto.

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. P. Pescara (Presidente delegato)

ing. D. Longhi

ing. L. Iagnemma (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. L. Del Sordo (delegato)

dott. P. Torlontano (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa P. Pasta

(segretario verbalizzante)





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale
Cupello Ambiente
Nuova discarica per rifiuti non pericolosi**

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Nuova discarica per rifiuti non pericolosi
Descrizione sintetica del progetto:	Discarica per rifiuti non pericolosi con annessa area servizi. Area impronta discarica circa 34.500 m ² , volumetria circa 480.750 m ³ , durata vita utile circa 7,5 anni. Superficie complessiva intervento circa 6 ha
Azienda Proponente:	CUPELLO AMBIENTE S.r.l.

Localizzazione del progetto

Comune:	CUPELLO
Provincia:	CH
Altri Comuni Interessati:	Nessuno
Località:	Contrada Vallecena
Riferimenti catastali:	Foglio n. 13 – part. 7,10,11,20,22,30,174,4048

Referenti della Direzione

Giunta Regionale d'Abruzzo

Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galeotti





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Silvestri Michele
e-mail	cupelloambiente@gmail.it
PEC	cupelloambiente@pec.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Sandro Moffa
Albo Professionale e n. Iscrizione	Ordine degli Architetti di Roma- n. 8709

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	La ditta ha presentato istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con pec acquisita al prot n. 141742 del 17.05.2018
------------------------------	---

4. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"

- B4_RELAZIONE INTEGRAZIONI_marzo 2019-signed_signed_signed.pdf
- Dich. sost. Piano Utilizzo Mat. Scavo sign_signed.pdf
- E1_planimetria punti emissione e biogs-signed_signed_signed.pdf
- E4_Quadro riassuntivo_integrazioni marzo 2019-signed_signed_signed_signed.pdf
- INT 2.8.2 planimetria terre-signed_signed_signed.pdf
- INT2 1.15_Vasca di accumulo a tenuta-signed_signed_signed.pdf
- INT2.1.13 particolari sezioni aree P1P2-signed_signed_signed.pdf
- INT2.1.14 PLANIMETRIA AREA TECNICA PARTICOLARI-signed_signed_signed..
- Piano di utilizzo_2019-signed_signed_signed_signed.pdf
- Piano preliminare di utilizzo-signed_signed_signed_signed.pdf
- Relazione integrativa del 12_03_19_firmato_signed.pdf
- Relazione_acust_CupelloAmb_DEFINITIVA_20180423_rispostabis_per_ARTA_sig.
- Relazione_di_monitoraggio_2019-signed_signed.pdf
- RP201902228_firmato_signed.pdf
- RP201902229_firmato_signed.pdf
- RP201902230_firmato_signed.pdf
- RP201902231_firmato_signed.pdf
- RP201902232_firmato_signed.pdf
- RP201904034_firmato_signed.pdf
- RP201904035_firmato_signed.pdf
- RP201904036_firmato_signed.pdf
- RP201904037_firmato_signed.pdf
- RP201904038_firmato_signed.pdf

Giunta Regionale d'Abruzzo

5. Osservazioni

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall'avvio della consultazione pubblica), in data 26/08/2018, sono pervenute n. 3 osservazioni, acquisite agli atti in data 27/08/2018 con rispettivo numero di protocollo:

- 235787 a firma della Società Ornitologica Abruzzese
- 235811 a firma di Di Florio Alessio;
- 236411 a firma di Nuovo Senso Civico.

La Ditta, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 5, art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota n. 93114 del 26/03/2019, ha presentato la documentazione integrativa richiesta con parere del CCR-VIA n. 2950 del 13/09/2018. Questo Servizio ha ritenuto detta documentazione sostanziale e rilevante per il pubblico e ha disposto, ai sensi del medesimo comma 5, una nuova pubblicazione di 30 gg con Avviso al Pubblico del 15/04/2019, pubblicato anche all'albo pretorio del Comune di Cupello.

Nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni.





PREMESSA

L'intervento in oggetto rientra nella tipologia di cui alla **lettera p, All III** del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante: "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 1000000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100000 mc".

Inoltre l'impianto ricade nella tipologia IPPC di cui al punto 5.4, All VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante: "Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti".

La ditta ha presentato istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con pec acquisita al prot n. 141742 del 17.05.2018.

Nell'ambito del procedimento di PAUR il progetto è stato sottoposto al Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA che, in data **13/09/2018, ha espresso il parere n. 2950 di rinvio per le seguenti motivazioni:**

Preliminarmente devono essere presentate

1. Una relazione che evidenzi opportunità e benefici attesi sul piano ambientale, sociale ed economico attesi per il territorio regionale a fronte dell'inserimento di un ulteriore detrattore ambientale, anche in considerazione del vigente PRGR (L.R. 5/2018);
2. Una relazione attestante la compatibilità dell'intervento alla misura MD3 del P.T.Q.A.

Inoltre devono essere trasmesse le seguenti integrazioni:

3. specificare l'origine dei rifiuti (urbani o speciali) e la provenienza (regionale o extraregionale) dei codici CER proposti in progetto;
4. integrare le relazioni terre e rocce da scavo e piano di utilizzo rendendole pienamente rispondenti alla normativa vigente;
5. produrre elaborati grafici di dettaglio dello sbancamento previsto nell'area di progetto anche con la sovrapposizione con le aree P1 e P2 del PAI;
6. produrre il progetto definitivo dell'area tecnica con particolare riferimento al trattamento e gestione delle acque reflue;
7. effettuare una stima del traffico al fine di valutare l'impatto sulla viabilità, sulla qualità dell'area e sul rumore;
8. effettuare la valutazione di impatto da emissioni di inquinanti odorigeni basata su un monitoraggio ante operam delle unità odorometriche.

La Ditta, con nota n. 87347 del 20/03/2019, ha presentato la documentazione integrativa richiesta.

Il progetto integrato è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA in data 11/07/2019. Il comitato "PRESO ATTO della nota dell'11.07.2019, in atti con prot. n. 204657/19, con la quale il Dott. Franco Gerardini comunica di non partecipare alla seduta relativa alla discussione del procedimento in oggetto per possibili profili di incompatibilità;

SENTITA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

SENTITE le dichiarazioni rese in audizione che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; Dopo ampia discussione in esito agli aspetti ambientali della proposta in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- Nelle priorità della gestione dei rifiuti, all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, lo smaltimento in discarica costituisce l'ultima opzione in ordine di priorità;
- l'art. 177 impegna espressamente e direttamente le amministrazioni a perseguire iniziative dirette a favorire il rispetto tassativo della suddetta gerarchia nel trattamento rifiuti, il ricorso in discarica non comporta alcuna valorizzazione del rifiuto e implica potenziali rischi di contaminazione per l'ambiente;
- la ditta, come già richiesto dal CCR-VIA, non ha adeguatamente motivato i benefici attesi sul piano ambientale, sociale ed economico per il territorio, a fronte dell'inserimento di un ulteriore detrattore ambientale;



**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale
Cupello Ambiente
Nuova discarica per rifiuti non pericolosi**

- *l'area è già estremamente gravata dal punto di vista ambientale per la coesistenza di: una piattaforma per la selezione dei rifiuti; di tre discariche di cui due esaurite ed una in coltivazione; di un impianto di compostaggio; di un impianto di produzione di bio-metano già autorizzato;*
- *Criticità ambientali riscontrate nel corso dei controlli AIA, effettuati dagli enti competenti, relativamente al polo limitrofo quali:*
 - *mancata chiusura definitiva delle vasche n. 1 e n. 2;*
 - *mancata aspirazione del biogas per tutte le vasche;*
 - *rete di captazione delle acque meteoriche incompleta;*
 - *percolato contenuto in vasche scoperte invece che nei serbatoi già realizzati e collaudati;*
 - *superamento delle CSC nelle acque sotterranee;*
 - *percolato affiorante;*
 - *eventi franosi in atto; assenza di copertura giornaliera dei rifiuti;*
- *il progetto interessa l'area classificata dal P.R.E. "Fascia vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica TAV. III - Comune CUPELLO";*
- *l'esito del monitoraggio ante-operam della qualità dell'aria indica che il modello sottostima l'impatto odorigeno all'aumentare della distanza; la campagna evidenzia un impatto odorigeno negativo sui ricettori ancorchè distanti;*
- *Gli approfondimenti degli studi idrogeologici non forniscono elementi esaustivi che dimostrino l'assenza di falda nonché il franco di tre metri dal piano di imposta dei rifiuti rispetto alla massima escursione della falda stessa;*
- *Il progetto prevede lo smaltimento in discarica di rifiuti idonei al riciclaggio come i codici 19.06.04 e 19.08.05;*
- *Parte dell'impianto ricade in area a pericolosità elevata per il PAI (fattore escludente rispetto al PRGR).*

Giunta Regionale d'Abruzzo

Ha espresso il **"PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART.10 BIS DELLA L. 241/90 e s.m.i.** Per i motivi ostativi espressi in narrativa, da intendersi integralmente richiamati.

Ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al procedimento in oggetto, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del presente parere."

La ditta con nota del 17/07/2019, nostro prot.210492, visto il giudizio 3064 del 11.07.2019, ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione di proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, "fino a tutto il 30/09/2019". Il Servizio Valutazioni con nota del 19/07/2019, nostra protocollo 213926, ha concesso la proroga.

Il Comune di Cupello con nota del 15/07/2019, nostro protocollo 208762, ha inviato i pareri negativi relativamente ai seguenti procedimenti di propria competenza V.INC.A., Variante al P.R.G., Rischio Idrogeologico.

La Ditta in data 30/09/2019, nostro prot. 270958, ha inviato il documento **"Osservazioni al parere di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., di cui al Giudizio n. 3064 dell'11/07/2019"**, i cui contenuti verranno letti ai membri del comitato e i punti salienti sono riportati nella seguente istruttoria.





OSSERVAZIONI AL PARERE DI PREAVVISO DI RIGETTO, AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L.241/90 E S.M.I., DI CUI AL GIUDIZIO N. 3064 DELL'11/07/2019

Premessa

La ditta in premessa fa presente al Comitato che con nota n. 93114 del 26/03/2019, ha presentato la documentazione integrativa richiesta con parere del CCR-VIA n. 2950 del 13/09/2018. Questo Servizio ha ritenuto detta documentazione sostanziale e rilevante per il pubblico e ha disposto, ai sensi del medesimo comma 5, una nuova pubblicazione di 30 gg con Avviso al Pubblico del 15/04/2019, pubblicato anche all'albo pretorio del Comune di Cupello.

Al termine del periodo di consultazione del pubblico non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni. Nelle premesse al preavviso di rigetto si legge "... *“sentite le dichiarazioni rese in audizione che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale”*; *Le stesse, tuttavia, sono state definite dagli estensori quali "osservazioni", con la conseguente inammissibilità delle stesse a fini decisori, essendo pervenute oltre il termine consentito per l'invio di tali forme di partecipazione al procedimento;*

Parimenti, non appare possibile considerare le stesse nelle forme indicate nell'alea ossia "parte integrante del provvedimento in oggetto" per essere state le stesse rese in spregio al diritto al contraddittorio;

La violazione del principio del contraddittorio, quindi, induce a sollevare le predette eccezioni di inammissibilità delle stesse con il loro conseguente stralcio”

Giunta Regionale d'Abruzzo

Per completezza documentale si sottolinea che tra *“le dichiarazioni rese in audizione”* e allegato al verbale del Comitato a farne parte integrante e sostanziale figurano anche quelle del Tecnico delegato dalla Cupello Ambiente, rese dopo quelle del Sindaco pro tempore del Comune di Furci, del Consigliere di Minoranza del Comune di Cupello, Boschetti Roberta, di Risposta Civica per Cupello e del Comitato Difesa Comprensorio Vastese.

All'interno del documento la Cupello Ambiente produce proprie controdeduzioni alle sopracitate osservazioni che verranno lette al comitato VIA.

La ditta conclude questa prima parte affermando che *“Le dichiarazioni rese, da considerarsi inammissibili per i motivi indicati in premessa, evidenziano una scarsa conoscenza del progetto e delle regole che governano il sistema della gestione dei rifiuti, nonché delle apodittiche affermazioni qualunque prive del benché minimo fondamento tecnico e giuridico. Pur volendo rispettare l'opinione di ogni singolo cittadino di quel territorio, si rammenta che i diritti della collettività, garantiti costituzionalmente, devono essere adeguatamente bilanciati con la libertà di iniziativa economica privata come quella proposta dalla scrivente, che ha certamente tenuto conto di tutti i parametri normativi, tecnici e ambientali richiesti da simili iniziative.”*

OSSERVAZIONI AL PARERE N. 3064 DELL'11/07/2019

Relativamente al parere ed ai motivi ostativi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, della Legge 241/90 e s.m.i., la ditta osservare quanto segue.

In ordine alla prima considerazione del CCR-VIA la ditta ritiene opportuno precisare che *“La Regione si è limitata alla lettura del primo comma del disposto di cui all'articolo di riferimento, senza tenere in considerazione le ulteriori indicazioni fornite dalla stessa norma. Al comma 2 il legislatore puntualizza che tale gerarchia stabilisce un ordine di priorità che assurge alla migliore opzione ambientale, e che nel rispetto della stessa devono essere adottate tutte le misure che si configurano come necessarie ai fini della resa del miglior risultato complessivo.*

La norma poi, al comma 3, si cala nella realtà dei fatti, specificando che con riferimento ai singoli flussi è consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità indicato. Ogni scelta relativa alle soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti deve necessariamente basarsi sulla conoscenza





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale
Cupello Ambiente
Nuova discarica per rifiuti non pericolosi

del contesto di riferimento, nonché sugli obiettivi che si intendono perseguire in quel determinato territorio. La movimentazione di rifiuti speciali negli ultimi anni sta uscendo dalle logiche di "convenienza e opportunità" e mercato, per rispondere sempre più, come nel caso di gran parte dei rifiuti urbani, a situazioni di carenza impiantistica nazionale (peraltro con stoccaggi allo stremo). Peraltro la carenza o mancanza cronica di impianti di trattamento favorisce invece le attività illegali e gli smaltimenti abusivi e genera meccanismi di intermediazione opachi e spesso inefficienti, con un aumento ingiustificato dei costi per i produttori dei rifiuti e con negative ricadute per l'economia reale. Tale circostanza si è verificata nel territorio dell'Alto Vastese, caratterizzato negli ultimi tempi, da una emergenza rifiuti anche, e soprattutto, a causa della sproporzione registrata tra il flusso di rifiuti e la capacità di recepimento degli impianti di discarica ivi collocati. Non v'è dubbio alcuno che in relazione al primo considerando la Regione sia stata sbrigativa nel soffermarsi solo sul dettato legislativo senza calarlo ulteriormente nel contesto territoriale di riferimento."

In merito alla seconda considerazione del CCR-VIA la ditta ritiene che "Anche in questa ulteriore considerazione si tiene poco conto della situazione attuale riferita all'ambito territoriale in cui si inserisce la domanda di apertura di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi presentata dalla Cupello Ambiente s.r.l.. Quanto sopra detto può essere speso anche per la contestazione di questa seconda ed ulteriore considerazione del Comitato CCR- VIA, atteso che seppur nella gestione dei rifiuti lo smaltimento in discarica è considerato di fatto un'ipotesi residuale, è altrettanto vero che se ad oggi nei territori dell'Alto Vastese si configura l'esigenza di un nuovo impianto di smaltimento vuol dire che qualcosa nella logica, nonché nella pratica, del riciclo del rifiuto non ha funzionato secondo le aspettative. L'ipotesi residuale dello smaltimento in discarica si impone, oggi, come necessaria in considerazione dell'inadeguata operatività delle prioritarie fasi gerarchiche della prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di energia, nell'ottica di ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente. Sia sufficiente evidenziare che l'impatto dell'impianto della Cupello Ambiente s.r.l. è definibile in forma modulare, ovvero l'intera capacità dello stesso non equivale ad un'immediata possibilità ed effettiva utilizzabilità in termini volumetrici, con ciò riducendo notevolmente l'impatto ambientale sul territorio e consentendo, qualora le esigenze del territorio e/o della politica nazionale, regionale e locale in materia di rifiuti chiedessero una modifica, lo sfruttamento dei volumi non utilizzati per iniziative diverse e compatibili con le nuove esigenze in materia di rifiuti."

In merito alla seconda considerazione del CCR-VIA la ditta spiega che "Non v'è dubbio alcuno che i benefici indicati dalla società proponente siano collegati alla previsione di una rete integrata ed adeguata di impianti che permetta il recupero e lo smaltimento dei rifiuti limitando la necessità di movimentazione, tenuto anche conto delle possibilità offerte dai contesti geografici limitrofi. Per i rifiuti speciali non pericolosi vige, infatti, il principio dell'autosufficienza di ciascun ambito territoriale, intesa come capacità che ogni comunità sia in grado di farsi carico delle problematiche ambientali derivanti dalle attività che essa stessa pone in essere nonché a contenere i rischi ambientali connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. L'autosufficienza rende possibile la determinazione della potenzialità teorica degli impianti di smaltimento necessari a far fronte alla domanda nell'ambito stesso e nel periodo considerato. Già da tale assunto, unitamente agli altri benefici evidenziati nel progetto, ne deriverebbe con la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il raggiungimento di una soglia maggiore di autosufficienza del territorio nell'attività di discarica cui potrebbero beneficiare anche i territori limitrofi. Il raggiungimento di un livello ulteriore di smaltimento, rispetto a quello oggi esistente, non più capiente del flusso attuale di rifiuti, comporterebbe inevitabili benefici economici al territorio interessato, con sviluppo di una più ampia attività di pianificazione volta a coinvolgere ulteriori Comuni."





In merito al fatto che l'area è già estremamente gravata dal punto di vista ambientale la ditta "fa presente che per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti tale circostanza (localizzazione su aree già interessate dalla presenza di impianti) rappresenta un fattore di opportunità localizzativa."

In merito alle criticità ambientali riscontrate nel corso dei controlli AIA relativamente al polo limitrofo, la ditta "evidenzia che il suddetto polo è del consorzio CIVETA, operatore pubblico e non è da confondere con la presente iniziativa della Cupello Ambiente srl, diversa e di tipo privato."

In riferimento all'esito del monitoraggio ante-operam della qualità dell'aria la ditta "precisa che tale esito descrive la concentrazione di odori in un preciso lasso temporale ed i dati risultanti tengono conto di sorgenti non note che non sono state considerate nei dati di input della modellizzazione. Infatti, nella modellizzazione dell'effetto cumulo sono state considerate le sorgenti esistenti (impianto di discarica ed impianto di trattamento rifiuti putrescibili) e di progetto (impianto di produzione di bio-metano della Ladurner) del limitrofo consorzio CIVETA. Infine, i dati restituiti dalla modellizzazione sono espressi in 98° percentili. Pertanto, i dati risultanti dalla modellizzazione e le concentrazioni misurate durante la campagna di monitoraggio delle concentrazioni odorigene non sono comparabili. Tutto ciò era stato fatto presente nell'incontro tecnico con il personale ARTA del 12/10/2018, al momento della definizione delle modalità di svolgimento della campagna di monitoraggio degli odori ante-operam. In particolare si era rilevata l'impossibilità di soddisfare la richiesta pervenuta in sede di CCR-VIA di sovrapporre i contributi derivanti da output di modelli ed indagini puntuali. La ditta si era resa disponibile ad effettuare considerazioni in base ai risultati restituiti dai modelli e agli esiti della campagna. Ad ogni modo, come riportato nelle integrazioni consegnate a marzo 2019, "essendo i dati modellizzati nello stato di progetto dello stesso ordine di grandezza dello stato di fatto, si può affermare quindi che la discarica di progetto impatti limitatamente sulla diffusione di odore caratteristica della zona attualmente verificata con i monitoraggi".

In merito al fatto che "gli approfondimenti degli studi idrogeologici non forniscono elementi esaustivi che dimostrino l'assenza di falda nonché il franco di tre metri dal piano d'imposta dei rifiuti rispetto alla massima escursione della stessa" la ditta afferma che "come già puntualizzato nella relazione geologica, si ritiene di aver dimostrato la non presenza di falde. Le locali infiltrazioni all'interno dei piezometri non sono imputabili alla presenza di falda; anche in considerazione della definizione di falda ai sensi dell'art. 54 lett. p) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. La scrivente società, tuttavia, al solo fine di soddisfare eventuali ulteriori esigenze della collettività si dichiara disponibile a installare nuovi piezometri a profondità di mt. 50,00, lato monte idrogeologico, in modo che la quota assoluta della base del piezometro (mt. 182,00) risulti inferiore alla quota del fondo dello scavo prevista in progetto (mt. 184,00) nonché ad eseguire il monitoraggio in contraddittorio con l'ARTA, per un periodo significativo, nel rispetto delle linee guida.

Relativamente al fatto che "Il progetto prevede lo smaltimento in discarica di rifiuti idonei al riciclaggio come i codici 19.06.04 e 19.08.05" la ditta chiarisce che il progetto prevede lo smaltimento in discarica dei suddetti codici "limitatamente ad un settore di discarica che verrà utilizzato come bioreattore. Tale scelta riprende il progetto Bio.Lea.R. (Biogas Leachate Recovery), cofinanziato dal programma LIFE+ della Commissione Europea e realizzato da Gaia SpA con il Politecnico di Torino che sperimenta la gestione non convenzionale di una discarica di Cerro Tanaro (AT), funzionando come bioreattore. La scelta di destinare un settore della vasca di progetto a bioreattore nasce dalla disponibilità di voler sperimentare una nuova tecnologica (Discarica - Bioreattore) che accelera la biodegradazione della componente organica presente nei rifiuti della discarica. In tal mondo si vorrebbero ottenere i seguenti risultati per il periodo successivo alla gestione della discarica:



- stabilizzare velocemente la frazione biodegradabile;
- aumentare la produzione di biogas nei primi anni successivi alla chiusura della discarica;
- elevare la qualità del biogas prodotto per una successiva produzione di energia in modo più efficiente.

I benefici ottenuti potrebbero essere molteplici con l'utilizzo di tale tecnologia:

- le emissioni in atmosfera sarebbero ridotte;
- la discarica potrebbe essere stabilizzata più velocemente;
- riduzione del costo di gestione per via della diminuzione del periodo di post gestione della discarica;
- aumento dei ricavi grazie all'incremento dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dal biogas.

In merito al fatto che “parte dell’impianto ricade in area a pericolosità elevata per il PAI (fattore escludente rispetto al PRGR)” la ditta afferma che “si evince che il parere è superficiale nella effettiva valutazione e conoscenza dell’area di progetto.

Come riportato di seguito, nonché come illustrato nel punto 5 delle Integrazioni al giudizio 2950 del 13/09/2018, dalla sovrapposizione della perimetrazione PAI ed il progetto in esame (v. fig. n.1), si evince che l’intera area oggetto di invaso (scavo per realizzazione vasca) è TOTALMENTE esterna alla perimetrazione P2 (colore giallo). L’unica area ricadente nella P2 è di mq. 600,00 (1% dell’intera area) ma non può essere considerata a fini progettuali in quanto area pertinenziale del progetto esclusa dallo scavo della vasca, adibita alla realizzazione di “canale di guardia e parte della pista perimetrale in misto stabilizzato”, ossia una stradina di servizio.”

Giunta Regionale d'Abruzzo





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale
Cupello Ambiente
Nuova discarica per rifiuti non pericolosi**

"[...] Come illustrato nel punto 5 delle integrazioni al giudizio 2950 del 13/09/2018, dalla sovrapposizione della perimetrazione PAI ed il progetto in esame, l'intera area oggetto di intervento (scavo per realizzazione vasca) è esterna alla perimetrazione P2 (colore giallo); mentre una porzione di circa mq. 600 (1% dell'area di progetto) interessa un'area pertinenziale esterna alla vasca. La "limitata" e "circoscritta" porzione ricadente nella perimetrazione P2 del PAI non può essere esclusa rispetto al PRGR, infatti:

- *Il processo geomorfologico che ha determinato la perimetrazione P2 si riferisce a "deformazioni superficiali lente" (fonte PAI, Carta Geomorfologica), per tali processi è stato previsto l'art. 17 bis, che prevede in casi come quello in esame (area marginale rispetto all'intero processo geomorfologico e spessore inferiore a mt. 3.0), la declassificazione a pericolosità P1, attraverso la procedura di cui all'art. 24, comma 4 lett. c;*
- *Al di là della summenzionata procedura di classificazione a P1, va precisato che la progettazione, nel rispetto della normativa vigente (NTA del PAI) ha volutamente escluso opere strutturali (vasche, edifici, strutture tecnologiche, ecc.) nella "piccola" area pertinenziale ricadente nella pericolosità P2, in essa sono stati previsti interventi compatibili con la Normativa PAI: stradina in ghiaia di servizio, regimazione delle acque.*

La ditta conclude affermando che "alla luce di quanto sopra esposto e fatto osservare, si invitano le LL.SS. a modificare e/o annullare il parere espresso, anche mediante nuova convocazione delle parti, in accoglimento delle osservazioni innanzi esposte."

Giunta Regionale d'Abruzzo

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Errika Galeotti

